

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

ria), centralino, bagno; piano 1: n. 1 aula didattica (teoria), n. 1 aula informatica, n. 1 segreteria didattica, n. 1 sala docenti, n. 1 bagno disabili; piano 2: n. 1 aula didattica (teoria), n. 2 uffici, bagni, 1 wc disabili, ufficio di direzione, ufficio di presidenza.

Parallelamente, con la stessa data, veniva redatta una perizia nell'interesse della Lumen, descrivendo locali al 1° piano ed al piano terra; n. 10 servizi igienici per sesso; n. 1 segreteria, n. 2 aule didattiche, n. 1 aula informatica, sala docenti e direzione oltre a deposito suddivise tra il 1° piano ed il seminterrato.

Analogamente per l'anno successivo.

Una perizia datata 11/9/2007 veniva redatta nell'interesse dell'ARAM descrivendo locali al piano primo: n. 1 aule didattiche (teoria), n. 2 uffici, n. 1 archivio, n. 1 ripostiglio.

Altra perizia datata 10/7/2007 veniva redatta nell'interesse della Lumen con riferimento a 5 corsi di formazione e relativamente ai locali al 1° piano, al piano terra ed al piano seminterrato; n. 2 aule didattiche (teoria), n. 1 aula informatica, sala docenti e n. 1 ufficio.

Così anche per l'anno 2008.

Una prima perizia datata 8/7/2008, redatta nell'interesse dell'ARAM, ineriva a 40 corsi, riferendosi ai locali al piano seminterrato, terra, primo e secondo; piano seminterrato: servizi igienici, laboratorio estetica, aula didattica (teoria), aula informatica, CED, deposito, locale tecnico; piano terra: segreteria allievi, n. 2 aule didattiche (teoria), centralino, bagno; piano 1: n. 3 aule didattiche (teoria), n. 1 aula informatica, n. 1 ufficio, bagni; piano 2: n. 1 aula didattica (teoria), n. 2 uffici, bagni, 1 wc disabili, ufficio di direzione, ufficio di presidenza.

Una seconda perizia datata 1/10/2008, redatta nell'interesse della LUMEN per n. 6 corsi, si riferiva ai locali al 1° piano, al piano terra ed al piano seminterrato; n. 2 aule didattiche (teoria), n. 1 aula informatica, sala docenti e n. 1 ufficio.

Simile procedura anche per l'anno 2009.

Una prima perizia datata 24/3/2009, redatta nell'interesse dell'ARAM, descriveva i medesimi locali di cui alla perizia del 2/7/2008, nonché 4 ulteriori aule.

Una seconda perizia datata 23/7/2009, redatta nell'interesse della Lumen con riferimento a 13 corsi, relativamente ai locali al 1° piano, al piano terra ed al piano seminterrato; n. 3 aule didattiche (teoria), n. 1 aula informatica, sala docenti e n. 1 ufficio.

Nell'interesse della Lumen risulta ulteriore perizia datata 10/6/2010 per 7 corsi, con riferimento ai locali al 3° piano, 1° piano, al piano terra ed al piano seminterrato; piano 3°: n. 3 uffici oltre servizi igienici, piano 1°: n. 3 aule didattiche (teoria), n. 1 aula informatica, oltre servizi igienici; piano seminterrato: laboratorio per estetista/parrucchiere oltre servizi igienici.

Nessuna delle perizie descrive dettagliatamente l'attrezzatura e gli arredi presenti nei locali, benché una simile descrizione analitica venga espressamente richiesta dalla circolare n. 6 del 11/6/2004.

In ogni caso appare significativa la circostanza che il medesimo ing. Repici – che descriveva all'Ispettorato del Lavoro l'idoneità dei locali, compreso il piano seminterrato, per lo svolgimento delle attività formative – a quanto pare in data 31/3/2008 predisponendo, ai fini edilizi, perizia giurata, asseverata il 3/4/2008, indicando il piano seminterrato come *adibito a deposito*, non come destinato ad attività didattico-formativa. Ragionevole, dunque, concludere che le perizie depositate presso l'Ispettorato del Lavoro fossero mendaci con riferimento al piano seminterrato, o quanto meno mali-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

- ziosamente reticenti, atteso che detto locale urbanisticamente, era stato evidentemente previsto ed autorizzato quale deposito. Inoltre, come già osservato, l'immobile non avrebbe mai conseguito l'agibilità.
- Peraltro, in generale, in merito alle perizie, documento necessario per giustificare all'Ispettorato del Lavoro — e dunque alla Regione — l'idoneità dei locali per l'avvio dei corsi, significativa appare la conversazione intercettata il 21/11/2012 tra Sauta Elio e Salvo Paola, dipendente della CESAM, altro ente di formazione²⁰². Nell'occasione, infatti, la Salvo chiedeva se il Sauta stesse predisponendo una perizia giurata per i locali di Messina («Senti...una cosa. cosa ...perizia giurata dei locali di Messina...tu me la stai facendo!?...»). Il Sauta replicava di avere già provveduto, e di avere inviato il documento al presidente della Salvo («Gliel'ho già mandata al tuo Presidente... Che me l'ha chiesta...mi ha chiesto...mi ha rotto i coglioni sabato una giornata intera... L'ho già mandata gioia ... Ce l'ha già lui...gliela ho girata via e-mail...»).

Significato della conversazione che pare esplicitarsi alla luce del successivo dialogo del 6/12/2012, quando la Salvo, che aveva necessità di inserire una determinata documentazione nel sistema informativo e dunque abbisognava immediatamente della perizia giurata, chiedeva al Sauta il modo di sollecitare il Repici affinché consegnasse subito detta perizia («mhh ..piccolo (incomprensibile)....di Repici... va bene... va bene, me lo mandi ...se ...se fosse pronta...se la riesci magari a fare domani...non lo so... se me la riesci a ma....non lo so se l'ha finita... se l'ha mh.. giurata.....»). Il Sauta, per contro, replicava che il Repici, probabilmente, non aveva fatto ancora nulla, sicché invitava l'interlocutrice a contattare un qualunque altro tecnico per fargli redigere la perizia sulla base di quella che egli le aveva inviato («ma secondo me, non l'ha manco guardata.....se vuoi sapere come la penso io.....conoscendo Repici.... dico, io ti ho mandato quella di ARAM, sulla scorta di quella....gliela fai fare...gli fai... ee- emmmhhh prendete un ingegnere e gliela fate fare al limite, va' dico eh!.....»), essendo i locali, a quanto pare, i medesimi utilizzati dall'ARAM («e i locali(si accavallano le voci) ... sono gli stessi???? ... non , nel senso.. l'aula ce l'abbiamo mattina tu, pomeriggio io???? ... ah bene.... (incomprensibile).... »)²⁰³

La conversazione appare emblematica, dal momento che, a quanto pare, l'invito del Sauta era diretto a fare redigere una perizia ad un tecnico senza che questi effettuasse alcun sopralluogo, limitandosi a ricalcare altra perizia; dunque, ragionevolmente, attestando sostanzialmente il falso. Cosa che, tra l'altro, spiegherebbe le ragioni per le quali nessuna delle perizie in atti fornisce una descrizione dettagliata del mobilio presente.

- Altrettanto significativa appare la conversazione del 7/12/2012 intercorsa tra Romeo Tiziana, addetta alla segreteria di una struttura ARAM di Messina, e Currò Annalisa, addetta ad una struttura di Catania dell'ARAM²⁰⁴. Nell'occasione le due donne commentavano l'imminenza di visite ispettive disposte dalla Regione, eventualmente per il tramite dell'Ufficio provinciale del Lavoro, evidentemente sulla scorta della recente campagna di stampa e dell'atteggiamento assunto dai vertici della Regione.
- Con l'occasione la Currò chiedeva se dovesse disporre di particolare documentazione. Si apprende,

²⁰² conversazione progressivo n. 141 del 21.11.2012 delle ore 15:11:40" (R.I.T. P.M. n. 998/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis intestata ed in uso a SAUTA Elio, dall'utenza telefonica omissis intestata ed in uso a SALVO Paola

²⁰³ conversazione progressivo n. 1151 del 06.12.2012 delle ore 14:14:00" (R.I.T. P.M. n. 998/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis intestata ed in uso a SAUTA Elio, dall'utenza telefonica omissis in uso a SALVO Paola

²⁰⁴ conversazione progressivo n. 744 del 07.12.2012 delle ore 10:15:36" (R.I.T. P.M. n. 1004/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis in uso a Segreteria Aram, dall'utenza telefonica omissis intestato a Aram Catania in uso CURRO' Annalisa



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

quindi, che i corsi erano organizzati nella generale irregolarità, dal momento che nei confronti degli allievi non sarebbero stati effettuati neppure i test obbligatori di ingresso e quelli successivi, tanto che la Romeo invitava l'interlocutrice a far fare un qualunque test, anche per i moduli già conclusi, allo scopo di farne apparire la regolarità²⁰⁵. Si apprende, parimenti, che la sede era forse sprovvista di perizia, tanto che le donne si domandavano se questa fosse stata mai effettuata, osservando che da qualche tempo la Currò non aveva più portato documenti all'Ispettorato del Lavoro²⁰⁶.

In ogni caso l'immobile di v.le P. Umberto era oggetto di sopralluogo, in base al quale ne veniva rilevata l'attuale consistenza, stimabile apparentemente in mq. 700 circa (di cui mq. 190 di seminterrato), nonché mq. 208 circa di portico e mq. 132 circa di balconi e verande.

Le superiori constatazioni consentono, già in astratto, di rilevare una serie di anomalie, di irregolarità e di perplessità.

²⁰⁵ C(urrò): Devo avere qualcosa in particolare io?...

R(omeo): No...no...registro a posto...l'importante...il registro a posto...

C: Domande allievi...documenti...

R: Interrogheranno gli allievi...

C: Eh...

R: Interrogano gli allievi...i test di ingresso glieli ha fatti?..

C: I test di ingresso?...

R: Uh!?

C: No...che io sappia no...

R: Uh...dir...di fare...i.i.i...test di...pure se non gli scrive test di ingresso...fagli fare dei test ...dovevano essere...test di ingresso, test intermedio e test finale...

C: Ah...

R: Digli di fargli fare qualche test che resta scritto in modo tale...che se vengono ...

C: Eh...di cultura generale?...Di cosa?...

R: No...no...test relativi ai moduli...

C: Ah!...Ah!...

R: Ad ogni modo...lui l'ha fatto?...

C: Per ogni modulo?...

R: Sì per ogni modulo...e chiaramente anche per i moduli finiti...ah!?

C: Certo!...

R: Ah...

C: Uhm...Quindi di tutti i moduli...no solo di quelli finiti?...

R: Di tutti i moduli...devono fare...un test di ingresso...almeno un test di ingresso, un test di intermedio e un test finale...

C: Ho capito...ah!...e non lo ha fatto...

R: Ah...va bo'...

C: E poi li deve consegnare...qua in segreteria?...

R: Sì...

²⁰⁶ C(urrò): Uh!...Di altro non devo avere nient'altro?...

R(omeo): No...perizie giurate...queste cose tu ce li hai giusto!?

C: No!...

R: Ah!?...No?...

C: No!...

R: Ehhh...non te l'hanno mandata...?...

C: No...

R: Però è stata fatta...mi pare...o no?...

C: Ascollami io pomeriggio sono a Messina ...

R: Uhm!...

C: Infatti ti avevo chiamato...proprio per questo...ehhh...io questa perizia giurata non ce l'ho...quindi...se tu sai che è stata fatta...ehhh...uhh...pomeriggio me la prendo...

R: Non lo so se è stata fatta...ma in teoria...tu lo...incomprensibile...come lo dovresti chiedere?...

C: Ehhh...io documenti all'ispettorato del lavoro non ne ho portati più poi!...

R: Ah...ah...incomprensibile...



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Appare, infatti, alquanto singolare che i locali dello stabile siano stati affittati dalla Centro Servizi ad Aram e Lumen, per lo svolgimento di corsi di formazione professionale, sin dal 2006 quando, stando alle circostanze sopra descritte, erano ancora in corso i lavori di completamento dell'immobile, che sarebbero stati ultimati solo tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008.

Analogamente appare alquanto singolare che una serie di perizie – per quanto redatte dal medesimo tecnico – riconoscessero l'idoneità dei locali per lo svolgimento di corsi in presenza di uno stabile non ancora ultimato e, comunque, privo di dichiarazione di agibilità che, come sopra osservato, non sarebbe stata mai conseguita.

A prescindere da tali sospetti, tuttavia, appare possibile affermare che il canone dichiarato nei contratti di locazione fosse totalmente fuori mercato e che la relativa documentazione contrattuale, ed il conseguente corredo di fatture, costituiscono stratagemma per distrarre denaro pubblico. A tal fine sarebbe sufficiente rilevare che in pochi anni, i canoni di affitto dichiarati nei contratti, sono stati sufficienti a coprire per intero il costo di acquisto dello stabile ed il costo dichiarato per il completamento dello stesso.

In proposito, secondo le stime effettuate dal consulente del pubblico ministero, i locali affittati alla ARAM – attribuendo a questi ultimi una quota pari ai 2/3 degli spazi condivisi con la LUMEN e calcolando al 35% le superfici scoperte – avrebbero avuto una consistenza complessiva di circa mq. 520,3. I locali affittati alla Lumen con riferimento al primo contratto – attribuendo a questi una quota pari ad 1/3 degli spazi condivisi con ARAM – avrebbero avuto una consistenza di circa mq. 217,74, aumentata di ulteriori mq. 120 alla luce del secondo e terzo contratto, per un totale di mq. 337,74.

Secondo le rilevazioni dell'Agenzia del Territorio, come evidenziato dal consulente del pubblico ministero, i valori di locazione degli immobili ricadenti in zona omogenea a quella in cui è collocato l'immobile per cui si procede (C3 dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare) oscillerebbero tra un minimo di 6 €/mq ed un massimo di 9 €/mq, dovendosi determinare la superficie tenendo conto delle superfici scoperte nella misura del 35%.

Così procedendo il consulente del pubblico ministero concludeva che il canone annuo relativo agli spazi locati all'ARAM ed alla LUMEN non potesse comunque essere superiore a: €. 56.191,95 (a fronte di €. 130.000,00 e poi €. 157.024,00 previsti in contratto) relativamente all'affitto nei confronti di ARAM; €. 23.516,10 (a fronte del canone di €. 50.000,00 previsto in contratto) relativamente al primo affitto nei confronti di Lumen; €. 36.475,92 (a fronte del canone di €. 70.000,00 previsto in contratto) relativamente al secondo affitto nei confronti di LUMEN.

In proposito deve osservarsi che il consulente del pubblico ministero, ai fini della determinazione del valore massimo di locazione, si è avvalso delle stime rilevabili dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare gestito dall'Agenzia del Territorio.

Come noto e come agevolmente rilevabile dalla mera consultazione del sito ufficiale dell'Agenzia ([www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/servizi/Osservatorio immobiliare](http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/servizi/Osservatorio%20immobiliare)), le relative quotazioni individuano un intervallo di valori, minimo e massimo, per unità di superficie riferite ad unità immobiliari ordinarie classificate in una determinata tipologia edilizia e situate in un ambito territoriale omogeneo... I valori minimi e massimi rappresentano l'ordinarietà e pertanto non sono incluse nell'intervallo quotazioni riferite ad immobili di particolare pregio o degrado o che comunque presentano caratteristiche non ordinarie per la tipologia edilizia della zona OMI di appartenenza. Come precisato nello stesso sito, i valori contenuti nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio: non possono intendersi sostitu-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

tivi della "stima", ma soltanto di ausilio alla stessa; sono riferiti all'ordinarietà degli immobili ed, in particolare, allo stato conservativo prevalente nella zona omogenea. Di talchè l'utilizzo delle quotazioni OMI nell'ambito del processo estimale non può che condurre ad indicazioni di valori di larga massima. Pertanto la stima effettuata da un tecnico professionista rappresenta l'unico elaborato in grado di rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e di motivare il valore da attribuire al bene medesimo.

I parametri rilevabili dall'Osservatorio, dunque, non sono idonei ad una stima pienamente puntuale del valore locativo dell'immobile; tuttavia, avuto riguardo alla provenienza, nonché alla pluralità ed ampiezza delle fonti, appaiono idonei a fornire dei riferimenti altamente attendibili ed indicativi. In sostanza può affermarsi che, se il valore massimo calcolato sulla base dei predetti parametri non può considerarsi necessariamente corrispondente al valore dell'edificio esaminato, può allo stesso modo affermarsi che il valore reale non può essere comunque sensibilmente superiore al massimo rilevato dall'Osservatorio predetto.

Nel caso in esame, peraltro, il consulente del pubblico ministero ha preso come riferimento i parametri per la locazione di immobili con destinazione "terziario", parametri notevolmente più elevati di quelli relativi ad immobili con destinazione "residenziale" (4,3-6,3) o "produttiva" (5,2-6,6), benchè, come si evince dalla copia del contratto di acquisto, l'immobile, per quanto di fatto destinato ad attività del terziario, si collochi in un contesto residenziale.

Valutazione che trova una conferma indiretta nei bilanci della Centro Servizi: in proposito, infatti, si è visto come nel 2008, a fronte di un immobile registrato tra i beni strumentali per un valore di € 1.875.272,00, la quota di ammortamento veniva quantificata nell'ordine di circa € 88.000,00. Sarebbe, dunque, assai singolare un complessivo canone di locazione significativamente superiore al valore di ammortamento del bene.

Assai più dettagliate, ma sostanzialmente concordanti, le valutazioni effettuate in sede di specifica perizia estimativa da un secondo consulente del pubblico ministero. Questi rilevava la consistenza dell'immobile in complessivi mq. 813,28, di cui: mq. 166,29 al secondo piano oltre mq. 117 di balconi e terrazze; mq. 286,25 al primo piano, oltre mq. 71,5 di balconi; mq. 80,27 al piano terra oltre mq. 208,75 di porticato; mq. 280,47 al piano seminterrato.

Quindi, sulla base dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare e dell'Istituto Indipendente di Studi e Ricerche Scenari Immobiliari, nonché avuto riguardo alle condizioni dell'immobile, distinguendo a seconda della natura dei locali e valutando gli spazi effettivamente oggetto di locazione in base ai contratti, nonché operando una maggiorazione del 20% per le spese accessorie secondo indicazioni dei centri di ricerca di estimo immobiliare, il consulente stimava congruo un canone locativo: di € 48.336,50 annui per i locali oggetto di affitto all'ARAM nel 2006; € 16.146,00 annui per i locali oggetto di affitto a Lumen nel 2006; € 20.006,00 annui per i locali oggetto di affitto a Lumen nel gennaio 2009; € 26.682,00 annui per i locali oggetto di affitto a Lumen nell'agosto 2009; € 80.150,00 annui per i locali oggetto di affitto ad ARAM dall'agosto 2012.

Al momento del sopralluogo effettuato in data 26/4/2013, come si evince dalla documentazione fotografica, i locali erano arredati con mobilio alquanto comune, consistente essenzialmente in: scrivanie da ufficio e tavoli da riunione apparentemente non pregiati, poltrone girevoli da ufficio, sedie ospiti, almeno due fotocopiatrici, banchi e sedie di tipo scolastico, qualche cattedra di tipo scolastico, qualche lavagna parimenti di tipo scolastico, qualche armadio da ufficio, sedie d'attesa in batteria apparentemente in plastica.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Può, pertanto, ragionevolmente concludersi che il canone praticato (€ 130.000,00 oltre iva per Aram fino all'agosto 2012; € 50.000,00 oltre iva per Lumen fino al 2009, quindi € 70.000,00 oltre iva) sia comunque eccessivo rispetto al valore locativo di mercato del bene.

Incongruità del canone che permane anche tenendo conto dell'aumento praticabile per compensare i costi di elettricità e gas come previsti in contratto. In tal senso, infatti, il consulente del pubblico ministero riteneva che il canone base non potesse essere maggiorato di un importo superiore al 20%, così conseguendo un limite massimo, rispettivamente, di €. 67.430,34, €. 28.219,32 ed €. 43.771,32. Del resto anche ad un occhio inesperto un consumo di elettricità e gas in misura superiore ad € 10.000 in un anno per locali della consistenza di circa 500 mq non adibiti ad attività industriale o artigianale, appare francamente esorbitante. Circostanza confermata dalle verifiche compiute dalla Guardia di Finanza che ha riscontrato, relativamente all'intero immobile sito in Messina, viale Principe Umberto n. 89, spese complessive per gas, acqua, energia elettrica e servizio manutenzione ascensore, nella misura di: € 12.253,03 per il 2006; € 11.459,70 per il 2007; € 17.319,37 per il 2008; € 18.282,85 per il 2009; € 22.325,71 per il 2010; € 17.856,33 per il 2011.

Conseguentemente può ragionevolmente concludersi, allo stato, che i canoni di locazione praticati siano stati notevolmente superiori ai valori di mercato, dunque ai canoni che, rispettivamente, ARAM e LUMEN avrebbero potuto ottenere operando lecitamente e secondo criteri di mercato; con conseguente maggiorazione dei costi fatti apparire nei confronti della regione Siciliana e da quest'ultima finanziati.

Assunto che appare confermato alla luce della perizia a firma Giuffrida, recante in allegato una perizia a firma Pettinato, esibita dalla difesa degli imputati.

In proposito va preliminarmente evidenziato che le consulenze di parte non sciolgono per nulla il nodo – da solo univocamente ed inequivocabilmente sintomatico della mala fede della condotta – rappresentato dal fatto che tutti i rapporti di affitto presi in esame, benché posti in essere avvalendosi di denaro pubblico, si sono svolti sostanzialmente tra il medesimo soggetto: colui che dava in affitto apparteneva al medesimo centro di interessi di colui che prendeva in affitto, talché l'impiego delle risorse pubbliche è stato sottratto al regime di mercato, senza, peraltro, il contrappeso di alcuna gara informale, o di perizie di stima provenienti da soggetti indipendenti.

Ciò posto, numerosi appaiono i profili che rendono per nulla convincenti le consulenze a firma Pettinato.

Innanzitutto per nulla condivisibile appare l'affermazione secondo la quale l'immobile in esame sarebbe da considerare *come facente parte della zona catastale B1 (centro)*. Detto immobile, infatti, ricade incontrovertibilmente – come riconosciuto dallo stesso consulente di parte – in zona catastale C3. Ovviamente nessuna rilevanza può avere la circostanza che lo stesso sia ubicato al confine della zona C3, contiguo alla zona B1; del resto, volendo diversamente opinare, dovrebbe valere la reciproca: per cui gli immobili ricadenti in B1, ma in prossimità del confine con C3, dovrebbero per ciò solo essere ritenuti come facenti parte della zona C3.

Parimenti non condivisibile appare il criterio utilizzato dal consulente per il calcolo delle superfici locate e, conseguentemente, del canone unitario delle unità affittate da Centro Servizi (pari al canone contrattuale diviso la superficie).

Il consulente di parte (come, per vero, in qualche misura anche il consulente del pubblico ministero) computa nelle superfici locate spazi che non paiono compresi nei contratti di locazione (aree e-

Tribunale di Messina. Sezione dei giudici per le indagini preliminari

sterne, portici, terrazze, balconi, ecc., che non vengono indicati nei contratti di affitto, i quali elencano, sostanzialmente, solo le aule e i servizi igienici). Sul punto appare utile evidenziare che l'unità immobiliare, almeno per i periodi in contestazione, non risulta locata per intero (l'intero immobile, con pertinenze ed accessori), ma solo parzialmente, per singoli locali (un certo numero di aule e servizi). Circostanza rilevante, peraltro, non solo ai fini della determinazione delle superfici locate, ma anche ai fini del canone unitario di locazione, atteso che una locazione frazionata potrebbe ragionevolmente ridurre il valore locativo dei beni, comportando, almeno in parte, un uso condiviso del bene medesimo. Anche di tale circostanza il consulente di parte non risulta avere tenuto conto, trattando la locazione come se avesse ad oggetto l'intera unità immobiliare.

Del pari per nulla condivisibile appare l'assunto secondo il quale la superficie dei locali seminterrati e deposito dovrebbe essere calcolata per intero (e non in misura percentualmente ridotta, come fatto dal consulente del pubblico ministero) in quanto tali locali, contrariamente alla loro destinazione, sarebbero stati, di fatto, impiegati come locali abitativi. L'affermazione appare priva di pregio: basti considerare che, a volerne condividere il principio, si arriverebbe ad affermare che il valore locativo di una cantina sarebbe corrispondente a quello di un attico, sol che la prima venga impiegata di fatto a fini abitativi. Affermazione evidentemente assurda. Al contrario è evidente che locali destinati a cantina, seminterrato, deposito o sottotetto, se locati, vanno valutati per la loro destinazione tecnica, indipendentemente dal fatto che gli stessi, in concreto, possano essere impiegati per scopi diversi. Del resto nessuno può impedire che di fatto taluno vada ad abitare in una cantina. Ciò non toglie, tuttavia, che la cantina resti cantina.

In proposito appare non conducente il richiamo al D.P.R. 138/98: per un verso, infatti, tale complesso normativo è previsto per la determinazione delle superfici degli immobili unicamente a fini della disciplina catastale (non, dunque, al fine di determinare la superficie in funzione del valore locativo di mercato degli immobili); per altro verso tale normativa non prevede affatto che i locali deposito, cantine ecc. debbano essere computati a superficie piena in caso di impiego di fatto abitativo. Al contrario nell'allegato C — criteri per i gruppi "R" e "P" (immobili privati, a destinazione pubblica, o di interesse collettivo) — è chiaramente specificato che la superficie dei *vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili*, debba essere computata al 50% (come fatto dal consulente del pubblico ministero) se comunicante con i vani principali, altrimenti al 25%.

Allo stesso modo per nulla condivisibile appare il criterio di valutazione adottato dal consulente di parte per la determinazione del canone locativo unitario da reputare congruo secondo logica di mercato.

Se in linea di principio potrebbero apparire corrette le considerazioni circa la necessità di rendere concreta la stima mediante riferimento a immobili e contratti simili, di fatto il consulente di parte pare sostituire al modello sintetico-comparativo utilizzato dai consulenti del pubblico ministero (comunque ancorato a criteri rigorosamente oggettivi), un criterio in ampia misura arbitrario e soggettivo.

I consulenti del pubblico ministero, come evidenziato, hanno proceduto alla stima del valore locativo di mercato dell'immobile facendo riferimento ai valori tratti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare gestito dall'Agenzia del Territorio, nonché ai valori provenienti dall'Istituto Indipendente di Studi e Ricerche Scenari Immobiliari. Si tratta di parametri dotati del carattere della oggettività in quanto provenienti da analisi statistiche su un ampio numero di contratti relativi ad immobili ricadenti su aree omogenee e per destinazioni simili, realizzate, le une da un soggetto pubblico, le altre da un soggetto privato caratterizzato da rilevante autorevolezza.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

A tali criteri il consulente di parte ritiene di dover sostituire un criterio di comparazione diretta, cioè di confronto tra l'immobile in esame e altri immobili con caratteristiche analoghe. Un simile criterio, tuttavia, perchè possa essere dotato di connotati di scientificità, dovrebbe prendere a riferimento un campione ampio, tale da potere essere considerato significativo e, soprattutto, omogeneo. Diviene, invece, solo fuorviante qualora il campione sia ristretto, composto arbitrariamente, e con caratteristiche diverse da quello oggetto di studio.

È il risultato cui, di fatto, perviene il consulente di parte: si enuncia il criterio, ma poi lo si applica in maniera che appare del tutto inadeguata, dal momento che i contratti utilizzati quali parametro, in ipotesi omogenei al contratto in esame, risultano in ampia misura eterogenei, tanto che lo stesso consulente afferma, poi, la necessità di ricorrere a *coefficienti di omogeneizzazione* — peraltro, come si dirà, determinati in maniera apparentemente arbitraria e non adeguata — per rendere detti contratti omogenei a quello in esame. Sarebbe sufficiente evidenziare detta contraddizione per inficiare la validità della consulenza di parte: per un verso, infatti, si afferma che la valutazione deve essere effettuata mediante comparazione di *contratti similari*; per altro verso si prendono a parametro contratti che si riconosce non essere similari.

In tal senso il campione scelto dal consulente di parte appare arbitrariamente formato e per nulla corrispondente al requisito della omogeneità. Vengono individuati, complessivamente, 4 contratti di locazione da utilizzare quale base comparativa. Tuttavia è sufficiente esaminare detti contratti per rilevare che solo qualcuno di essi potrebbe essere, peraltro vagamente, comparato con i contratti in esame. Invero: un contratto riguarda un immobile ubicato nel centro di Milazzo; un contratto riguarda immobili ubicati in pieno centro della città di Messina (dunque zona completamente diversa da quella dell'immobile della Centro Servizi), peraltro affittato per essere destinati ad uffici; solo due contratti relativi ad usi scolastici o parascolastici riguardano immobili ubicati in area prossima a quella dell'immobile della Centro Servizi.

Nel calcolo del canone unitario dei vari contratti presi come raffronto non è in alcun modo precisato come viene determinata la superficie. Nella maggior parte dei casi, a quanto pare, si fa riferimento alla superficie (probabilmente approssimativa) indicata nei contratti medesimi, che verosimilmente è riferita ai soli spazi coperti. Inoltre, a quanto pare, nella maggior parte dei casi l'affitto non riguarda (quanto meno espressamente) aree pertinenziali esterne. Sicchè il consulente di parte, per un verso confronta i contratti di locazione della Centro Servizi con contratti che non riguardano, quanto meno espressamente, aree di pertinenza esterna; per altro verso ai fini della determinazione delle superfici locate da Centro Servizi computa anche le pertinenze esterne (balconi, cortili, portici, parcheggi) benché non indicati nei contratti di locazione, sicchè il computo del canone unitario dei contratti di Centro Servizi (canone / superficie) finisce con l'essere diluito; per contro di tali aree esterne (parimenti non indicate nei contratti presi come raffronto) nella maggior parte dei casi non pare tenere conto quando esamina i contratti utilizzati quale termine di paragone, pertanto, in questo caso, il canone unitario di questi ultimi (canone / superficie) finisce probabilmente col crescere.

Nella comparazione, poi, il consulente di parte non tiene in alcun modo conto della circostanza che l'immobile della Centro Servizi era — a quanto risulta — privo di dichiarazione di agibilità. Circostanza che, da sola, sarebbe idonea a ridurre sensibilmente, quasi ad azzerarlo, il valore locativo dell'immobile; tanto più che detto immobile doveva essere impiegato per fini istituzionali di natura pubblica. Invero è ragionevole ritenere che sarebbe stato quasi impossibile affittare detto fabbricato, in assenza di certificazione di agibilità, ad enti pubblici o enti aventi finalità o rilevanza pubblica. Basti in

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

proposito osservare che in parte dei contratti utilizzati per comparazione si fa espressamente riferimento (diretto o indiretto) alla certificazione di agibilità o di abitabilità. Tale circostanza, inoltre, è da sola sufficiente a rendere impossibile qualunque comparazione tra i contratti di Centro Servizi ed i contratti offerti dal consulente di parte. In merito val la pena osservare che, con buona probabilità, l'immobile di Centro Servizi non avrebbe potuto conseguire la certificazione di abitabilità o agibilità, dal momento che, a quanto si evince dalle stesse consulenze di parte, il sottotetto e il vano seminterrato erano stati autorizzati come deposito o locali assimilabili a volumi tecnici (dunque sottratti alla cubatura edilizia), mentre, di fatto, la loro destinazione veniva mutata. Con buona probabilità l'assenza di agibilità, ove correttamente prospettata, avrebbe reso impossibile l'approvazione del rendiconto e, conseguentemente, impossibile la locazione dell'immobile.

Del pari il consulente di parte non tiene in alcun conto la circostanza che l'immobile della Centro Servizi sarebbe stato affittato già dal 2006, dunque, evidentemente, quando lo stesso non era ancora completato. Circostanza ammessa dall'altro consulente di parte, Giuffrida, il quale osserva – come cosa normale – che l'immobile veniva affittato relativamente alle parti già completate, restando, alla data del 2006, in corso i lavori relativi ad altre parti del medesimo fabbricato, in particolare al locale sottotetto. È comunque evidente che la collocazione dei locali in un fabbricato non ancora ultimato e con lavori in corso è circostanza astrattamente idonea a ridurre, anche sensibilmente, il valore locativo dei medesimi. Di tutto ciò, però, il consulente di parte non tiene alcun conto.

Allo stesso modo non tiene in alcuna considerazione la circostanza che Centro Servizi avrebbe proceduto all'affitto dei locali allo scopo di destinarli ad attività formative nel 2006, mentre, solo nel 2007 – come riconosciuto dall'altro consulente della difesa, Colonna – sarebbe stata rilasciata concessione edilizia con cambio di destinazione d'uso da *residenziale a scuola di formazione*.

Altra circostanza che rende impossibile qualunque valutazione comparativa è rappresentata dal fatto che le locazioni di Centro Servizi riguardavano in parte locali non aventi caratteristiche abitative (seminterrato e sottotetto) e destinati a deposito o altro. Tipologia di locali (volumi tecnici, cantine, depositi ecc. impiegati abusivamente per finalità abitative) che non pare presente negli altri contratti proposti dal consulente di parte quale comparazione.

Infine deve evidenziarsi che l'analisi comparativa proposta dal consulente di parte pecca ulteriormente della introduzione di quelli che lo stesso chiama *coefficienti di omogeneizzazione*. In sostanza, come sopra osservato, dopo avere invocato la necessità di una comparazione con immobili e contratti omogenei, il consulente individua una serie di contratti, per poi affermare che omogenei non sono, e per i quali, a suo parere, occorre introdurre dei moltiplicatori (che guarda caso producono sempre un aumento del valore locativo dell'immobile, mai una diminuzione) allo scopo di rendere gli stessi omogenei all'immobile della Centro Servizi. In proposito basterebbe la constatazione che mediante l'utilizzo di detti parametri tutti i valori locativi vengono aumentati rispetto all'importo contrattuale, mai diminuiti, per trarre ulteriore conferma della scarsa valenza probatoria della consulenza di parte. In buona sostanza i consulenti di parte ritengono che l'immobile di Centro Servizi costituisca un *unicum*, per di più ineguagliabile, talché il canone di affitto di qualunque altro immobile dovrebbe essere notevolmente aumentato per essere ragguagliato al valore locativo di mercato del primo (basterebbe questa considerazione per dimostrare la fondatezza delle argomentazioni dei consulenti del pubblico ministero).

La scelta dei parametri appare operata in maniera arbitraria dal consulente della difesa. Ulteriore conferma di tale giudizio si trae dal fatto che nessun peso viene attribuito a tutti quegli elementi che

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

certamente riducono il valore locativo dell'immobile di Centro Servizi, quali, come sopra osservato, l'estensione della locazione a locali originariamente destinati a deposito o simili, la mancanza di dichiarazione di agibilità, l'esistenza di lavori in corso, il fatto che i locali si articolino su più piani. Circostanze per le quali, stranamente, non viene individuato uno specifico *coefficiente di omogeneizzazione* idoneo a rendere omogeneo il contratto di Centro Servizi agli altri contratti presi per comparazione, che pur simili caratteristiche negative non presentano.

In definitiva, dunque, nessuna incidenza negativa sul quadro indiziario e sul quadro cautelare assumono le consulenze di parte in esame. Al contrario deve ritenersi confermata la rilevanza probatoria delle consulenze redatte per conto del pubblico ministero, le quali, come detto, appaiono fondate su parametri indiscutibilmente oggettivi, in quanto fondati su analisi statistiche operate su un campione estremamente ampio di contratti di locazione ed in quanto indicanti non un valore assoluto, ma i valori minimo e massimo rilevati nelle zone omogenee.

Tali consulenze e l'intero impianto accusatorio, del resto, traggono inaspettata conferma anche dalla documentazione offerta dai consulenti di parte. In particolare tra i contratti allegati alle consulenze di parte ve ne sono due relativi ad immobili ubicati in una zona estremamente prossima a quella in cui ricade l'immobile della Centro Servizi, e segnatamente i contratti stipulati dall'Istituto Cristo Re rispettivamente con l'Università Telematica e-Campus e con la Provincia Regionale di Messina. Per tali contratti, dando per buoni i conteggi effettuati dal consulente della difesa, si prevede un canone unitario rispettivamente di € 11,36 (determinato in base a una superficie di 440 mq circa come indicata approssimativamente in contratto, perciò, probabilmente, determinata per difetto e non secondo i criteri invocati dal consulente di parte in relazione al D.P.R. 138/98) e di € 10,24 (determinato in base ad una superficie di mq. 755,22, indicata in contratto come convenzionale, dunque verosimilmente calcolata secondo i criteri di cui all'art. 13 l. 392/78). Emerge, dunque, che detti valori, benché derivanti da contratti stipulati 3 anni dopo quelli della Centro Servizi, sono molto prossimi a quelli stimati come massimi consentiti dai consulenti del pubblico ministero. Peraltro il secondo contratto in esame comprende nel canone annuale non solo le spese di energia e acqua, ma anche quelle di riscaldamento. Entrambi i contratti, poi, riguardano una superficie collocata su un unico piano, dunque interamente fruibile (non essendovi ricomprese scale ed analoghi accessori) e di uso più agevole (stranamente neanche tale particolare viene valutato dai consulenti di parte allo scopo di individuare uno specifico coefficiente *perequativo* volto a rendere omogeneo il contratto della Centro Servizi ai contratti presi come riferimento).

L'esistenza di detti contratti consente di affermare, praticamente in termini di certezza, due circostanze. Per un verso erano esistenti in zona altri immobili idonei ad un utilizzo scolastico e formativo ai quali gli enti di formazione avrebbero potuto rivolgersi per procedere all'affitto. Per altro verso se Aram avesse preso in affitto locali per le attività formative dall'Istituto Cristo Re per una consistenza di mq. 520 (cosa possibile avuto riguardo al fatto che detti locali sono ubicati anch'essi nel viale P. Umberto, parimenti al civico 89), nel 2009 avrebbe potuto corrispondere un canone annuo dell'ordine di € 63.000,00, comprensivo di acqua, luce e persino riscaldamento, a fronte del canone di € 130.000 + IVA concordato con Centro Servizi il precedente 2006. Canone che sarebbe stato inferiore a quello concretamente praticato da Centro Servizi anche nell'ipotesi che Aram avesse preso in affitto per intero la ben più ampia (e comoda) superficie messa a disposizione dall'Istituto Cristo Re alla Provincia Regionale.

Si può, dunque, concludere che i canoni indicati nei contratti di locazione sono sproporzionati, eccessivi, notevolmente aumentati rispetto ai canoni di mercato.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Tale operazione non può essere ritenuta frutto di mera incuria, di indolenza e superficialità nella gestione del denaro pubblico, bensì la conseguenza di una deliberata azione volta a maggiorare i costi rappresentati nei confronti della Regione onde lucrare sulla differenza tra costo reale e costo apparente. Ciò è di tutta evidenza sol che si abbia riguardo al rapporto esistente tra i soggetti coinvolti.

Quanto ai rapporti tra ARAM e Centro Servizi, come sopra si è evidenziato ARAM è riconducibile a Sauta Elio che ne è il presidente, o comunque il legale rappresentante. Del resto, come si evince dal tenore delle conversazioni intercettate, ne è anche il gestore pressochè esclusivo.

Parimenti si è sopra evidenziato come Centro Servizi sia riconducibile — dal punto di vista del capitale — ai coniugi Sauta, a Genovese Francantonio e, in misura minore, a Rinaldi Francesco. Coerentemente la società è stata, di volta in volta, amministrata da Feliciotto Graziella, moglie del Sauta, e/o da Schirò Chiara, moglie del Genovese e cognata di Rinaldi Francesco. Evidente, perciò, la profonda ed intima commistione di interessi tra il gestore dell'Aram e la Centro Servizi. Del resto, ancora una volta, vanno richiamate le affermazioni intercettate nei confronti di Cappadona Michele (v. pag. 39) il quale spiegava al proprio interlocutore come il Genovese avesse acquistato l'immobile utilizzato quale sede dell'Aram e quale fosse la tecnica per aumentare artatamente i prezzi onde lucrare sui finanziamenti regionali.

Ovvio, pertanto, concludere che i costi sostenuti dalla ARAM — ma posti a carico della Regione Siciliana — siano stati deliberatamente maggiorati ed accettati da quest'ultima allo scopo di favorire, si ribadisce con oneri a carico della Regione Siciliana, Centro Servizi, cioè in tutto o in parte, gli stessi soggetti cui è riferibile la gestione della ARAM.

Circostanza che appare confermata dal fatto che, contrariamente a quanto imporrebbe la logica e la correttezza amministrativa, nella formazione di contratti di tal genere, malgrado il plateale conflitto di interessi, non risulta che il gestore si sia curato di acquisire preventivi indipendenti, di effettuare serie indagini di mercato o di acquisire una valutazione presso l'ufficio tecnico erariale.

Del resto gli sviluppi investigativi hanno dimostrato come, almeno in parte, i pingui profitti illeciti conseguiti da Centro Servizi siano stati trasferiti al Genovese (v. § 18.3).

Considerazioni del tutto analoghe valgono per i rapporti tra LUMEN e Centro Servizi.

La Lumen, infatti, come sopra osservato, risulta amministrata dal 2007 da Schirò Elena, moglie di Rinaldi Francesco e sorella di Schirò Chiara. In precedenza la stessa era amministrata da Cannavò Concetta, la quale, stando ai rapporti degli inquirenti, sarebbe e sarebbe stata segretaria di Genovese Francantonio, cognato di Schirò Elena, nonchè coinvolta con incarichi di gestione in molte società riconducibili al medesimo Genovese. Nella Lumen, inoltre, risulta il coinvolgimento anche della famiglia Sauta, dal momento che la carica di vicepresidente, da ultimo, è stata assunta da Sauta Francesco, che sarebbe il figlio di Sauta Elio. Come si dirà appresso la Cannavò, secondo gli esiti delle ulteriori indagini, è colei che gestisce in qualità di prestanome il patrimonio del Genovese (v. § 17.1.5).

Parallelamente Centro Servizi, come detto, è riconducibile — dal punto di vista del capitale — ai coniugi Sauta, a Genovese Francantonio, ed in misura assai minore a Rinaldi Francesco.

Anche in questo caso, pertanto, palese la compenetrazione tra i due enti. Se ne deduce, in termini di ragionevole certezza, che i costi sostenuti da Lumen a favore di Centro Servizi siano stati deliberatamente maggiorati in danno della Regione Siciliana allo scopo di favorire la Centro Servizi, cioè, in definitiva, gli stessi gestori della Lumen, che in tal modo hanno potuto arricchirsi con il denaro pubbli-

Tribunale di Messina. Sezione dei giudici per le indagini preliminari

co che avevano l'onere di amministrare, distraendolo a proprio favore mediante la rappresentazione di costi in gran parte inesistenti.

Anche in questo caso conferma dell'intento fraudolento si trae dalla circostanza che, diversamente da quanto imporrebbe la logica e la correttezza amministrativa, nella formazione di contratti di tal genere, malgrado l'evidente conflitto di interessi e diversamente da quanto dichiarato dalla Schirò – sia pure senza assistenza di difensore – non risulta affatto che il gestore si sia curato di acquisire preventivi indipendenti, di effettuare serie indagini di mercato o di ottenere una valutazione presso l'ufficio tecnico erariale.

In sostanza deve affermarsi che i gestori della LUMEN e della ARAM, ove avessero operato con correttezza ed oculatezza, amministrando denaro di loro pertinenza e non denaro pubblico, non avrebbero mai accettato canoni così esosi, che hanno determinato un depauperamento delle risorse pubbliche; del resto in una situazione di così palese conflitto di interessi, tanto evidente da apparire disarmante, gli amministratori di ARAM e LUMEN, nella gestione di denaro pubblico, ove avessero operato con correttezza, prima di procedere alla stipula dei contratti, si sarebbero quanto meno muniti di una stima dell'Ufficio Tecnico Erariale (o chi per esso) volta a determinare il valore congruo di locazione, valore che, ragionevolmente, non avrebbe potuto discostarsi da quello determinato dal consulente del pubblico ministero, non fosse altro perché l'Ufficio Tecnico Erariale, essendo un'articolazione dell'Agenzia del Territorio, si avvale, tra l'altro, proprio dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare. Anzi appare altamente realistico che il canone sarebbe stato determinato notevolmente al di sotto del massimo fissato dal consulente del pubblico ministero, non fosse altro che per il fatto che l'immobile non era – né a quanto pare è – in possesso di dichiarazione di agibilità.

Ulteriore conferma, poi, si trae dalla circostanza che, stando ai bilanci della Centro Servizi, questa, di fatto, almeno nel periodo in esame, ha operato in via assolutamente prevalente, e talora quasi esclusiva, con i due enti in questione, sì da consentire di affermare che la sua esistenza sia giustificata solo in funzione dei rapporti economici con detti enti (v. § 7.3). Parimenti conferma si trae dal fatto che la Centro Servizi operi in via assolutamente prevalente, e talora quasi esclusiva, proprio con i due enti in parola: conseguenziale ritenere che tale società sia stata costituita proprio allo scopo di intrattenere rapporti con Lumen ed Aram, consentendo, attraverso il relativo sistema di sovrapproduzione, una sistematica distrazione di risorse pubbliche.

Come detto i canoni corrisposti da Aram e Lumen a Centro Servizi, a fronte dei contratti di locazione, sono stati pagati mediante denaro pubblico proveniente dai finanziamenti Regionali per la gestione dei vari corsi di formazione approvati nel tempo.

Tale circostanza appare già evidente sol che si abbia riguardo al fatto che tanto Aram che Lumen non disporrebbero di risorse diverse da quelle derivanti dal finanziamento pubblico, vincolato alla gestione dei corsi di formazione.

Pertanto, in generale, come riferito al personale della Guardia di Finanza da Maccora Marilena, da ultimo presidente della Lumen, almeno fino al novembre 2012 tutte le spese di detto ente sono state sostenute mediante i finanziamenti pubblici ricevuti per lo svolgimento dell'attività formativa. Lo stesso Sauta ha confermato tale circostanza, in sede di interrogatorio, evidenziando che, nelle more dell'erogazione dei finanziamenti, l'Aram avrebbe, talora, fatto ricorso ad anticipazioni bancarie, destinate, ovviamente, ad essere coperte al momento della materiale erogazione dei finanziamenti. Di talché può dirsi che l'unica entrata di cui hanno beneficiato gli enti e l'unico denaro di cui hanno avuto la disponibilità sono rappresentati, in definitiva, dai finanziamenti pubblici.



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Ad ulteriore conferma, comunque, si osserva che, sulla base della documentazione acquisita dalla Procura, risulta che i canoni relativi ai menzionati affitti sono stati posti a carico dei vari progetti formativi approvati.

In particolare, relativamente al contratto datato 10/8/2006, Centro Servizi emetteva e riscuoteva nei confronti di Aram – secondo quanto ricostruito dal consulente del pubblico ministero e secondo quanto evincibile dalla documentazione – le seguenti fatture, le quali risultano imputate ai vari progetti autorizzati, così come ricostruito nella tabella seguente; con la precisazione che la Procura ha a suo tempo trasmesso i giornali per la registrazione delle operazioni contabili limitatamente ai progetti approvati nel periodo 2006/2009, sicché il riscontro, al momento, non è stato possibile con riferimento agli anni successivi.

	IMPORTO I.L.	CAUSALE	PROGETTI
n.5 del 29.12.2006	20.000,00	acconto affitto	IF2006C0203 per intero
n.4 del 7.2.2007	40.000,00	acconto fitto 2006	IF2006C0203 per 33.736,65+IF2006B0141 per 6.263,35
n.6 del 27.6.2007	1.018,06	acconto fitto 2006	IF2006C0203 per 706,74 + IF2006A0021 per 54,87 + 1999 IT 161 PO 01113 02/7 2 4/836 per 125,24 + IF2006B0141 per 131,21
13 del 28.12.2007	99,00	saldo fitto 2006	IF2006C0203 ²⁰⁷
n.1 del 23.1.2009	8.000,00	quota fitto rel. prog. Export agro-alimentare anno 2006	
n.14 del 28.12.2007	80.000,00	acconto fitto 2007	IF2007C0136 per 43.827,61 + IF2007A0008 per 17.203,32 + IF2007D002 per 5.773,20 + IF2007B0257 per 13.195,88
n.1 del 14.3.2008	30.000,00	fitto anno 2007	²⁰⁹
n.2 del 23.1.2009	16.000,00	quota fitto rel prog. art nuova anno 2007	²⁰⁹
n.5 del 24.9.2008	50.000,00	acconto fitto 2008	IF2008A0014 per 16.149,92 + IF2008B0166 per 9.869,47 + IF2008B0166 per 21.533,31
n.6 del 29.12.2008	90.000,00	acconto fitto 2008	IF2008A0014 per 20.726,11 + IF2008B0166 ²¹⁰ per 19.975,65 + IF2008B0166 per 42.915,17
n.5 del 29.6.2009	30.000,00	acconto fitto 2009	IF2009A0014 per 11.172,39 + IF2009B0166 per 7.655,17 + IF2009C0220 per 11.172,44
n.7 del 14.9.2009	30.000,00	acconto fitto 2009	IF2009A0014 per 11.172,39 + IF2009B0166 per 7.655,17 + IF2009C0220 per 11.172,44
n.8 del 15.12.2009	46.000,00	acconto fitto 2009	IF2009A0014 per 17.200,00 + IF2009B0166 per 16.000,00 + IF2009C0220 per 12.800,00
n.9 del 30.12.2009	50.000,00	saldo fitto 2009	IF2009A0014 per 19.100,00 + IF2009B0166 per 30.900,00
n.1 del 15.3.2010	4.500,00	acconto fitto 2010	
n.2 del 2.4.2010	2.000,00	acconto fitto 2010	
n.4 dell'1.9.2010	78.000,00	acconto fitto 2010	
n.4 del 6.3.2011	15.000,00	acconto fitto 2010	
n.7 del 20.4.2011	4.499,99	acconto fitto 2010	
n.13 del 26.8.2011	10.000,00	acconto fitto 2011	
n.18 dell'8.10.2011	80.000,00	acconto fitto 2011	
n.21 del 2.12.2011	25.000,00	acconto fitto 2011	
n.1 del 2.1.2012	35.000,00	acconto fitto 2011	
n.6 del 4.4.2012	20.000,00	saldo fitto 2011 (7.216,68) + acconto affitto 2010 (12.783,35)	

²⁰⁷ Nel giornale relativo al progetto in questione risulta annotata al n. 207, voce C5 (relativa anche agli affitti) la fattura della Centro servizi n. 13 del 28/11/2006 per un importo di 99 euro. Nello stralcio del partitario sezione in atti relativo al 2006

²⁰⁸ Quanto ai progetti relativi al 2007 va segnalato che nella copia dei giornali per la registrazione delle operazioni contabili risulta l'impegno di costi per spese di affitto non pagate, nonché spese per affitto senza indicazione del riferimento al documento di spesa. Dalle note di revisione a saldo risulta l'impegno di spesa per affitto locali con pagamenti non ancora effettuati alla data della revisione, impegni approvati in sede di revisione. In particolare: per il progetto IF2007A0008 risultano spese per affitto locali effettuate per €. 31.244,08 e impegnate per €. 9.855,93, tutte integralmente ammesse; per il progetto il progetto IF2007B0257 risultano spese per affitto locali effettuate per €. 15.434,67 e impegnate per €. 20.165,32, tutte integralmente ammesse; per il progetto il progetto IF2007C0136 risultano spese per affitto locali effettuate per €. 90.144,98 e impegnate per €. 60.356,02, tutte integralmente ammesse (tra l'altro nel giornale delle operazioni risultano inizialmente impegnate spese per €. 104.598,28 per fitto locali sede Messina); per il progetto il progetto IF2007D002 risultano spese per affitto locali effettuate per €. 17.344,60 e impegnate per €. 9.205,40, tutte integralmente ammesse

²⁰⁹ v. nota precedente

²¹⁰ nell'ambito del progetto IF2008B0166 dal giornale risulta un ulteriore impegno di spesa per €. 9.000 a favore di Centro Servizi per fitto (C5), importo non ammesso in sede di revisione

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Il superiore riepilogo delle fatture conferma documentalmente l'avvenuto pagamento dei canoni da parte dell'Aram a favore della Centro Servizi mediante denaro pubblico, con imputazione dei costi ai vari progetti approvati e finanziati dalla Regione, dunque posti a carico dell'Erario, con conseguente distrazione delle risorse pubbliche occultata mediante l'emissione di fatture per importi superiori al valore reale dei servizi acquisiti.

Va peraltro segnalato che, in maniera alquanto anomala, sebbene i vari importi riportati nelle fatture siano stati approvati in sede di revisione dal competente ufficio della Regione (come risulta dalle note di revisione a saldo), sulle fatture consegnate dagli enti interessati, malgrado dovrebbe trattarsi dei documenti originali o di copia dei documenti originali, non è presente il timbro di revisione²¹¹, che pur dovrebbe essere stato apposto dal funzionario regionale in sede di revisione.

Considerazioni analoghe valgono per Lumen.

In generale, nel corso del controllo effettuato dalla Guardia di Finanza, come documentato nell'annotazione del 27/3/2013, a quanto pare venivano rintracciate solo alcune delle fatture inerenti il pagamento del detto canone. In particolare, come si legge nell'informativa, *a fronte del suddetto contratto di locazione, la Centro Servizi 2000 S.r.l. ha emesso nei confronti della L.U.Me.N., tra le altre, anche la fattura n. 07 del 30.12.2008 per l'importo totale di € 60.250,00, relativa al "Saldo fitto anno 2008, per affitto locali siti in viale P. Umberto, n. 89 - Residence Cristo Re - Messina. Rimborso del 50% per rinnovo contratto di locazione - anno 2008/2009". L'importo indicato nel suddetto documento fiscale (come evincibile anche dalla copia in atti) è stato così rendicontato: € 30.125,00 nella Nota di Revisione relativa al Progetto Formativo IF2008C0290 vistata, in data 18 gennaio 2010, dal dott. Romano Domenico - Revisore della Regione Siciliana; il pari importo è stato annotato nel giornale delle operazioni contabili al n. 292 del 30.12.2008, redatto dal citato centro di formazione; € 30.125,00 nella Nota di Revisione relativa al Progetto Formativo IF2008A0139 vistata, in data 18 gennaio 2010, dal dott. Romano Domenico - Revisore della Regione Siciliana; il pari importo è stato annotato nel giornale delle operazioni contabili al n. 24 del 30.12.2008, redatto dal citato centro di formazione. In merito al rimborso dei predetti importi da parte della Regione Siciliana, il sig. Moscato Giovanni, nel corso delle operazioni di servizio, ha dichiarato quanto segue: "Nella fattispecie della fattura n. 07 del 30.12.2008 emessa dalla Centro Servizi 2000 S.r.l. alla L.U.Me.N. per un importo totale di € 60.250,00, ho contattato telefonicamente il sig. Pietro Piccione, quale responsabile amministrativo della L.U.Me.N., il quale mi ha riferito che l'importo di € 60.250,00 relativo alla predetta fattura, inserita nelle note di revisione, è stata pagata con gli acconti ricevuti dalla Regione (fondi pubblici) per i progetti per i quali è stata imputata.*

In ogni caso relativamente al contratto datato 10/8/2006, e poi relativamente al contratto datato 2/1/2009, Centro Servizi emetteva e riscuoteva nei confronti di Lumen – secondo quanto ricostruito dal consulente del pubblico ministero e secondo quanto evincibile dalla documentazione – le seguenti fatture, le quali risultano imputate ai vari progetti autorizzati come riportato nella tabella che segue. Anche in questo caso con la precisazione che la Procura ha trasmesso, a suo tempo, i giornali per la registrazione delle operazioni contabili solo fino al 2009, di talchè il riscontro allo stato non può essere effettuato con riferimento ai progetti successivi.

	IMPORTO I.L.	CAUSALE	PROGETTI
n.4 del 13.11.2006	5.000,00	acconto affitto locali v.p. umberto	1999/IT.16.IPO.011/3.12/7.2.4/199 per intero
n.4 del 9.9.2008	1.000,00	acconto fitto anno 2006 v. p. umberto	1999/IT.16.IPO.011/3.12/7.2.4/199 per intero

²¹¹ Ad eccezione della n. 7 del 14/9/2009 come segnalato dalla Guardia di Finanza nella nota del 21/5/2013.



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

n.5 del 7.3.2011	22.603,37	saldo fitto locali 2006	IF2006A123 per intero ²¹²
n.1 del 7.4.2011	-5.096,52	storno parziale fatt. 5 del 7/3/2011	
n.7 del 23.11.2007	30.000,00	acconto fitto anno 2007 v. p. umberto	IF2007A0236 per € 6.000 ²¹³ + IF2007C0326 per € 24.000 ²¹⁴
n.4 del 4.3.2009	30.000,00	saldo fitto anno 2007 v.p. umberto	IF2007A0236 per € 3.000 ²¹⁵ + IF2007C0326 per € 12.000 ²¹⁶
n.7 del 30.12.2008	60.000,00	saldo fitto anno 2008 v. p. umberto	IF2008A0139 per € 30.125 + IF2008C0290 per € 30.125
n.6 dell'8.9.2009	7.500,00	acconto fitto anno 2009 v.p. umberto	IF2009A0139 per € 4.000 + IF2009C0290 per € 3.503
n.11 del 24.11.2010	69.467,00	saldo fitto locali 2009	IF2009A0139 per € 38.000 ²¹⁷ + IF2009C0290 per € 38.497 ²¹⁸
n.13 del 12.12.2010	35.000,00	acconto fitto locali 2010	
n.15 del 5.9.2011	30.000,00	acconto fitto locali 2011	
n.23 del 27.12.2011	5.000,00	saldo fitto locali attrezzati 2011	
n.8 del 30.10.2010	7.000,00	acconto fitto locali 2009	

Il superiore riepilogo conferma documentalmente l'avvenuto pagamento dei canoni da parte di Lumen a favore di Centro Servizi mediante denaro pubblico, con imputazione dei costi ai vari progetti approvati e finanziati dalla Regione, dunque posti a carico dell'Erario, con conseguente distrazione delle risorse pubbliche occultata mediante l'emissione di fatture per importi superiori al valore reale dei servizi acquisiti.

Gli elementi sin qui descritti, allo stato, non lasciano adito a dubbi in ordine alla sussistenza dei reati ipotizzati dall'ufficio di Procura in relazione all'ordinanza del 9/7/2013: può affermarsi, cioè, che gli indagati, in concorso tra loro, mediante un sistema di sovrappagamento e, comunque, di esposizione di costi maggiori di quelli reali e di sovradimensionamento dei costi stessi, hanno operato una sistematica distrazione delle somme erogate dalla Regione Siciliana – prevalentemente provenienti dal Fondo Sociale Europeo – destinate (e come tali vincolate) alla gestione dei corsi di formazione: in una prima fase disponendo illecitamente delle risorse di cui avevano il possesso, che impiegavano in misura superiore ai costi reali; in una seconda fase ottenendo l'erogazione del saldo e l'eventuale svincolo delle fidejussioni, mediante rappresentazione di costi abbondantemente maggiorati, così facendo apparire nei confronti della Regione costi ben superiori a quelli reali con conseguente approvazione del rendiconto.

²¹² Nel giornale per la registrazione delle operazioni del progetto IF2006A123 risulta annotato al n. 266 un impegno di spesa per fitto locali per €. 22.603,37. Dalla relativa nota di revisione a saldo risulta che il relativo importo, ancora non pagato alla data della revisione, veniva ammesso dal revisore. Nel medesimo giornale risulta annotata al n. 28 un pagamento a favore della centro servizi a fronte di fattura n. 3 del 26/10/2007 per spese di locazione per €. 392,25

²¹³ Nel giornale per la registrazione delle operazioni del progetto IF2007A0236 risulta annotato al n. 90 un impegno di spesa per fitto locali da gennaio a giugno 2007 q.p. (quota parte) 1/5 per euro 6.000,00. Dalla nota di revisione a saldo del medesimo progetto risulta un importo approvato a preventivo per euro 6.000,00 ed un importo approvato a consuntivo, impegnato e non ancora pagato, per euro 9.000,00

²¹⁴ Nel giornale per la registrazione delle operazioni del progetto IF2007C0326 risulta annotato al n. 96 un impegno di spesa per fitto locali da febbraio a giugno 2007 q.p. (quota parte) 4/5 per euro 24.000,00. Dalla nota di revisione a saldo del medesimo progetto risulta a consuntivo un impegno di spesa per fitto locali per euro 36.000 interamente approvato.

²¹⁵ Nel giornale per la registrazione delle operazioni del progetto IF2007A0236 risulta annotato al n. 184 un impegno di spesa per fitto locali da luglio a settembre 2007 q.p. (quota parte) 1/5 per euro 3.000,00. Vedi nota 213.

²¹⁶ Nel giornale per la registrazione delle operazioni del progetto IF2007C0326 risulta annotato al n. 209 un impegno di spesa per fitto locali da luglio a settembre 2007 q.p. (quota parte) 4/5 per euro 12.000,00. Dalla nota di revisione a saldo del medesimo progetto risulta a consuntivo un impegno di spesa per fitto locali per euro 36.000 interamente approvato. Vedi nota 214.

²¹⁷ Nel giornale per la registrazione delle operazioni del progetto IF2009A0139 risulta annotato al n. 223 un impegno di spesa per contratto fitto locali "centro Servizi 2000 s.r.l." per euro 42.000,00, di cui €. 4.000,00 pagate a fronte della fattura n. 6 del 2009. Dalla nota di revisione a saldo del medesimo progetto risulta a consuntivo un impegno di spesa per euro 4.000 ed un impegno di spesa per euro 38.000 per affitto locali, importi interamente approvati dal revisore.

²¹⁸ Nel giornale per la registrazione delle operazioni del progetto IF2009C0290 risulta annotato al n. 205 un impegno di spesa per contratto fitto locali "centro Servizi 2000 s.r.l." per euro 42.000,00, di cui €. 3.503,00 pagate a fronte della fattura n. 6 del 2009. Dalla nota di revisione a saldo del medesimo progetto risulta a consuntivo un impegno di spesa per euro 3.503,00 ed un impegno di spesa per euro 38.497,00 per affitto locali, importi interamente approvati dal revisore

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Tali condotte vanno ascritte, innanzitutto, ai soggetti che, per conto di ARAM e Lumen hanno disposto, avendone il relativo potere, del denaro erogato dalla Regione Siciliana, sottoscrivendo i relativi contratti di locazione e, in via generale, le note di revisione a saldo. Dunque, per ARAM, Sauta Elio; per Lumen, Cannavò Concetta relativamente al contratto del 10/8/2006, e Schirò Chiara. Ovviamente la condotta non poteva essere realizzata senza il concorso della Centro Servizi e dei relativi gestori, del resto beneficiari finali della distrazione. Pertanto del reato devono rispondere Feliciotto Graziella e Schirò Chiara che, assieme o, talora separatamente, hanno sottoscritto i contratti per conto di Centro Servizi.

A ciò, come detto, deve aggiungersi il ruolo del Genovese. Invero (v. § 18.3.1) la difesa dell'indagato ha depositato una memoria con la quale, nell'intento di giustificare una serie di fatture emesse dall'indagato nei confronti di Centro Servizi, ha sostanzialmente ammesso che l'indagato avrebbe contribuito alla predisposizione dei contratti di locazione summenzionati, stipulati tra Centro Servizi e Lumen ed Aram.

Come già ampiamente osservato gli enti Aram e Lumen, così come la società Centro Servizi, sono sostanzialmente riconducibili a Genovese Francantonio. La rispettiva acquisizione o costituzione è stata certamente funzionale anche alla realizzazione di condotte fraudolente nei confronti dell'amministrazione regionale in relazione alle attività formative. Come si vedrà al § 18.3 il Genovese ha conseguito cospicue erogazioni di denaro a carico della Centro Servizi. È, dunque, ragionevole sospettare che lo stesso abbia preso parte, se non quale esecutore, quale mandante, alle singole operazioni fraudolente. Nel caso di specie la sostanziale confessione proveniente dall'indagato costituisce riscontro adeguato al sospetto e prova della partecipazione del medesimo alle specifiche condotte illecite realizzate, delle quali la predisposizione dei contratti di locazione ha costituito uno dei passaggi essenziali. In proposito va rammentato che in ordine a tali condotte illecite, nei confronti dei coimputati, si è formato il c.d. giudicato cautelare, atteso che l'ordinanza del 9/7/2013, in punto di fatto, è stata confermata dal Tribunale del Riesame, mentre la Corte di Cassazione, a quanto pare, avrebbe dichiarato inammissibili i ricorsi, senza entrare nel merito. Ne discende che la dichiarazione di avere preso parte alla predisposizione dei contratti di locazione equivale, a tutti gli effetti, ad una confessione.

Infine, quanto ai termini di prescrizione, va evidenziato che, relativamente ai peculati, deve aversi riguardo alle date di materiale erogazione degli importi, spesso avvenuti in anni successivi rispetto a quello di svolgimento del progetto, in quanto condizionati dalla materiale erogazione degli anticipi da parte della Regione Siciliana. Quanto alle truffe deve aversi riguardo alla definitiva rendicontazione con conseguente approvazione della nota di revisione a saldo, momento nel quale la documentazione falsa è stata esibita e valutata dagli organi della Regione ed in esito alla quale è stato erogato il saldo. Quanto, infine, alla coesistenza di peculati e truffe, nonostante il diverso parere di altri uffici giudiziari, si rinvia a quanto osservato al § 2.1.

La vicenda in esame, tuttavia, come anticipato, ha una valenza ben più ampia e significativa, rappresentando il punto di incontro tra gli interessi del gruppo Genovese e quelli del gruppo Sauta, con conseguente nascita o consolidamento di un'organizzazione unitaria, al cui vertice si è collocato il Genovese.

In particolare, sulla scorta degli elementi summenzionati, nonché delle più volte richiamate intercettazioni nei confronti del Cappadona, si può dire che: